

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4509 del 17/08/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 113/2011 - DGR n. 1795/2016 - Caviro Extra SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 8 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE, GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (PUNTI 6.4.b.2, 5.3.b.1 e 4.1.b DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - RIESAME AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4716 del 17/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 113/2011 - DGR n. 1795/2016 – **Caviro Extra SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 8 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE, GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (PUNTI 6.4.b.2, 5.3.b.1 e 4.1.b DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - **RIESAME AIA**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio di attività IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi nell'installazione in oggetto, **Caviro Extra SpA**, avente sede legale e installazione in Comune di Faenza (RA), Via Convertite n. 8, risulta titolare nella persona del proprio gestore dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, con scadenza al 15/11/2031;
- tale AIA veniva rilasciata all'interno della procedura di PAUR di cui alla Deliberazione di G.R. n. 2145 del 22/11/2019 - Art. 20, L.R. n. 4/2018: *Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di potenziamento dello stadio ossidativo del depuratore mediante tecnologia Anammox, in via Convertite 8, Comune di Faenza (RA), proposto dalla società Caviro Extra Spa;*

PREMESSO inoltre che:

- in data 04/12/2019 venivano pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte*, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, *"a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, [...omissis...]";*
- con determinazione dirigenziale n. 12943 del 24/07/2020, la Regione Emilia-Romagna approvava il calendario di presentazione dei riesami per le industrie alimentari con AIA con riferimento alle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili stabilite con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031;
- come indicato al punto 7 della determinazione dirigenziale n. 12943 del 24/07/2020, ARPAE provvedeva a comunicare con nota ns. PG/2020/128423 del 08/09/2020 l'approvazione del suddetto calendario regionale alle installazioni interessate, che costituiva comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- come stabilito al punto 3 della determinazione dirigenziale n. 12943 del 24/07/2020, le date individuate nel calendario costituivano il termine massimo per la presentazione della documentazione di riesame;

VISTA la domanda di riesame dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, presentata per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 26/10/2023 (ns. PG/2023/183605), ai sensi

dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione svolta presso l'installazione;

DATO ATTO che:

- il gestore presentava inoltre la domanda di AIA per modifica sostanziale dell'assetto impiantistico autorizzato con la suddetta AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 25/07/2024 (ns. PG/2024/137041), come successivamente integrata in data 08/08/2024 (ns. PG/2024/146954) ai fini dell'avvio del procedimento, riguardante l'esercizio di un impianto per la produzione di acido tartarico naturale e annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva;
- ARPAE rilevava l'opportunità di svolgere un unico procedimento amministrativo di riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi;
- durante l'istruttoria venivano rilevate macroscopiche differenze nella documentazione presentata in sede di riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi, rispetto a quanto approvato con la Delibera di G.R. n. 2145 del 22/11/2019, scaduta in data 12/12/2024, per cui non è stata ancora effettuata la verifica di ottemperanza;
- in data 15/04/2025 (ns. PG/2025/71129), il procedimento di riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi veniva sospeso per 60 giorni e comunque fino all'esito della verifica di ottemperanza della Delibera di G.R. n. 2145 del 22/11/2019, al fine di effettuare i dovuti approfondimenti con la Regione Emilia-Romagna, che comprenderanno la suddetta richiesta di verifica di ottemperanza, qualora non ancora inviata da codesta Caviro Extra SpA, della Delibera di G.R. n. 2145 del 22/11/2019;
- il gestore presentava documentazione integrativa a titolo volontario in data 28/04/2025 (ns. PG/2025/79721), per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, con cui chiedeva che fosse proceduta e conclusa l'AIA per l'impianto di produzione di acido tartarico naturale, secondo la definizione contenuta all'art. 5 comma 1) lettera o-bis) del D. Lgs. 152/2006 e smi, separatamente dal riesame in corso;
- ARPAE riteneva congruo dare seguito alla richiesta del gestore del 28/04/2025 (ns. PG/2025/79721), secondo il principio dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, per cui il procedimento di rilascio dell'AIA in relazione alla sola parte di installazione relativa alla produzione di acido tartarico naturale (punto 4.1.b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e smi) veniva concluso separatamente dal riesame della parte di installazione per l'esercizio dell'attività IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi, ivi sita, con determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2025-3796 del 01/07/2025 e smi;
- la modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi inerente, tra l'altro, la messa in esercizio della tettoia di stoccaggio di fecce d'uva, con l'attivazione del punto di scarico in acque superficiali denominato S4, è stata autorizzata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-4560 del 06/08/2025;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

VISTE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

PRESO ATTO che allo stato degli atti a disposizione il gestore prospetta in particolare:

1. ripristino dell'impianto di lavorazione dei mosti, con installazione dell'impianto di filtrazione e rettifica, per la produzione di mosto concentrato rettificato (MCR) e mosto concentrato tradizionale (MCT);
2. incremento del quantitativo di rifiuti in ingresso alla sezione anaerobica del trattamento biologico da 280.000 t/anno a 320.000 t/anno, senza la necessità di modifiche impiantistiche (rinunciando quindi alla realizzazione dell'impianto con tecnologia Anammox per l'incremento dei rifiuti fino a 350.000 t/anno);
3. rinuncia all'attività di recupero dei fanghi di cui al codice EER 020705 per la produzione di gesso di defecazione, con smantellamento dell'impianto;
4. riorganizzazione degli stoccaggi localizzati nelle Aree A5 (ex A4) e A4 (ex B4), dedicati alla messa in riserva (R13) dei fanghi di cui al codice EER 020705 (con relativo aumento della capacità massima istantanea di stoccaggio da 10.000 t a 20.000 t) e al deposito del solfato di calcio (sottoprodotto);
5. realizzazione del secondo stralcio (di superficie pari a circa 1.250 m²) della tettoia adibita al deposito della feccia, realizzazione di una nuova palazzina dedicata alla logistica e relativa viabilità;
6. riduzione della portata del punto di emissione in atmosfera denominato E178;
7. introduzione di un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E236;
8. realizzazione di uno stoccaggio temporaneo di tartrato di calcio (materia prima in ingresso) sotto tendostruttura (già oggetto di modifica non sostanziale);
9. realizzazione di spogliatoi in locali attualmente adibiti ad uffici in edificio F1;
10. installazione di due serbatoi da 13 m³ ciascuno denominati 49 e 50 per disciogliere materie tartariche;
11. installazione di un impianto di pretrattamento a resine in bacino AB1 per la rimozione dei cloruri nelle bagne idroalcoliche, per renderle adeguate alla successiva fase di distillazione;
12. modifiche al piano di monitoraggio;

RICHIAMATI in particolare l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nonché l'art. 11 della LR n. 21/2004 che

rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte delle installazioni soggette ad AIA;

VISTA la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "*Quinta Circolare IPPC*") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi di cui al punto n. 2 precedente come modifica sostanziale dell'installazione IPPC in oggetto;

DATO ATTO inoltre che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le ulteriori variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

PRESO ATTO del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di esclusione dell'ulteriore procedura di VIA del progetto "*Modifica del progetto approvato con DG RER n. 2145/2019 per variazione dei quantitativi di rifiuti non pericolosi trattati, riorganizzazione degli stoccaggi e installazione impianto di filtrazione e rettifica mosti*" adottato con determinazione dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna n. 25314 del 22 dicembre 2025, per cui le modifiche proposte di cui ai punti da 1 a 4 venivano escluse da ulteriore procedura di VIA;

PRESO ATTO inoltre del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di esclusione dell'ulteriore procedura di VIA del progetto "*Realizzazione di impianto per la produzione di acido tartarico naturale e annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva*" adottato con determinazione dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna n. 2574 del 09 febbraio 2024, per cui la modifica proposta di cui al punto 5 veniva esclusa da ulteriore procedura di VIA;

DATO ATTO che le variazioni comunicate di cui ai punti da 6 a 11 non necessitavano di essere sottoposte ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non comportanti effetti ambientali significativi e negativi;

DATO ATTO che la variazione comunicata di cui al punto 12 non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

VISTO l'esito della verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.2145 del 22 novembre 2019, condotta sulla base dei pareri pervenuti e delle valutazioni condotte in sede di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), che risultano complessivamente ottemperate (ns. PG/2026/49134 del 17/03/2026);

PRESO ATTO che le suddette modifiche comunicate ai fini dell'AIA non costituiscono di per sé aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante, tra l'altro, principi generali dell'AIA;

RICHIAMATI altresì i seguenti articoli del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi: art. 29-bis *“Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”*, art. 29-quater *“Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”*, art. 29-sexies *“Autorizzazione Integrata Ambientale”*, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'AIA;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, l'AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco di cui all'Allegato IX alla Parte II dello stesso decreto, tra cui l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, al fine di assumere la decisione sul riesame dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi:

- a seguito dell'esito positivo della verifica di completezza della domanda di riesame dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2024/144306 del 06/08/2024), tramite SUAP dell'Unione della Romagna Faentina si provvedeva, come previsto nell'Allegato 2 alla DGR n. 1113/2011 e ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e smi, alla comunicazione di avvio del procedimento e alla pubblicazione dell'annuncio di avvio del procedimento sul BURERT del 28/08/2024 (ns. PG/2024/148875);
- non perveniva alcuna osservazione da parte di soggetti interessati in base a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dall'art. 9, comma 1) della LR n. 21/2004 e smi;
- a seguito dell'esito negativo della verifica di completezza della domanda di modifica sostanziale dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, venivano richieste integrazioni ai fini dell'avvio del procedimento (ns. PG/2024/144313);
- a seguito della presentazione della documentazione integrativa richiesta da parte della ditta (ns. PG/2024/146954) e dell'esito positivo della verifica di completezza ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG/2024/148418 del 12/08/2024), tramite SUAP dell'Unione della Romagna Faentina si provvedeva, come previsto nell'Allegato 2 alla DGR n. 1113/2011 e ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e smi, alla comunicazione di avvio del procedimento e alla pubblicazione dell'annuncio di avvio del procedimento sul BURERT del 20/11/2024 (ns. PG/2024/234803);
- non perveniva alcuna osservazione da parte di soggetti interessati in base a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dall'art. 9, comma 1) della LR n. 21/2004 e smi;
- rilevata l'opportunità di svolgere un unico procedimento amministrativo di riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi, come previsto dall'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e smi, che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 07/11/2024 (convocata con nota ns. PG/2024/177873) da cui emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiesta con nota ns. PG/2024/210372, con sospensione dei termini del procedimento;
 - a seguito delle integrazioni presentate dal gestore tramite Portale AIA-IPPC in data 17/01/2025 (ns. PG/2025/9470), così come completate in data 02/04/2025 (ns. PG/2025/62665) a seguito della richiesta di completamento (ns. PG/2025/51430), il procedimento veniva sospeso in data 15/04/2025 (ns. PG/2025/71129) e si manteneva sospeso con le comunicazioni di cui ai ns. PG/2025/134670, PG/2025/186493;
 - in data 28/04/2025 (ns. PG/2025/79721) il gestore chiedeva, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, che fosse proceduta e conclusa l'AIA per l'impianto di

produzione di acido tartarico naturale, secondo la definizione contenuta all'art. 5 comma 1) lettera o-bis) del D. Lgs. 152/2006 e smi, separatamente dal riesame in corso;

- ritenuto congruo dare seguito alla richiesta del gestore, a seguito della relativa istruttoria la Conferenza terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rilascio dell'AIA per l'attività IPPC di produzione di acido tartarico naturale, con successiva determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-3796 del 01/07/2025 e smi;
- vista la determinazione di screening dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna n. 25314 del 22 dicembre 2025, ARPAE comunicava che il procedimento di riesame dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi è riavviato dalla data di caricamento sul Portale AIA-IPPC di tutta la documentazione aggiornata a quanto determinato con screening (ns. PG/2026/1093);
- a seguito del riavvio del procedimento di riesame in data 23/01/2026, con la presentazione per via telematica tramite Portale IPPC-AIA della documentazione aggiornata a quanto determinato con screening (rilasciato con determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 25314 del 22/12/2025 - *LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "MODIFICA DEL PROGETTO APPROVATO CON DG RER N. 2145/2019 PER VARIAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI TRATTATI, RIORGANIZZAZIONE DEGLI STOCCAGGI E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI FILTRAZIONE E RETTIFICA MOSTI", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FAENZA (RA) E PROPOSTO DA CAVIRO EXTRA S.P.A.)* da parte del gestore (ns. PG/2026/14123), in cui il gestore riunisce alla presente autorizzazione anche quella per l'attività IPPC di produzione di acido tartarico naturale condotta dal medesimo gestore, tramite SUAP dell'Unione della Romagna Faentina si provvedeva alla comunicazione di riavvio del procedimento e alla pubblicazione dell'annuncio di avvio del procedimento sul BURERT del 11/02/2026 (ns. PG/2026/17207 e PG/2026/20215);
- in data 18/03/2026 si teneva una seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il riesame dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi (verbale ns. PG/2026/72175), convocata con nota ns. PG/2026/20740, da cui emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiesta con nota ns. PG/2026/51922;
- a seguito delle integrazioni presentate dal gestore tramite Portale AIA-IPPC in data 06/05/2026 (ns. PG/2026/85546) e in data 08/05/2026 (ns. PG/2026/85581), in data 15/06/2026 si teneva la terza seduta della Conferenza dei Servizi (verbale ns. PG/2026/120006), convocata con nota ns. PG/2026/88385;
- in data 24/06/2026 veniva trasmesso al gestore lo schema dell'AIA per eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3) della LR n. 21/2004, dell'Allegato 2 alla DGR n. 1113/2011 e dell'Allegato J alla DGR n. 1795/2016 (ns. PG/2026/115253), da cui pervenivano in data 09/07/2026 alcune osservazioni (ns. PG/2026/127423) che venivano in parte condivise e quindi recepite nell'AIA;
- in data 03/08/2026 si teneva l'ultima seduta della Conferenza dei Servizi, convocata con nota ns. PG/2026/132509;
- in particolare, nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi, venivano acquisiti i seguenti atti di assenso:
 - parere favorevole espresso dalla Provincia di Ravenna (ns. PG/2026/108538);
 - parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2026/113320);

- parere favorevole con prescrizioni espresso da HERA SpA (ns. PG/2026/95135 del 25/05/2026);
- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2026/111967) e successivo contributo a seguito delle osservazioni del gestore alla bozza di AIA (ns. PG/2026/143249), comprensiva del parere favorevole, con prescrizioni, sul Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- dal rapporto relativo all'attività ispettiva IPPC svolta in data 14/10/2024, 15/10/2024, 21/10/2024 e 12/12/2024 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA presso l'installazione in oggetto (ns. PG/2025/25825 del 10/02/2025) emergevano non conformità rispetto all'AIA e alla normativa vigente in campo ambientale, che sono state sanzionate come previsto dal D.Lgs 152/2006 e smi. Vi sono indicazioni su soluzioni da adottare che vengono recepite nell'AIA;
- rispetto agli adempimenti ai sensi del D.Lgs n. 105/2015, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, vengono assunte le più recenti valutazioni e i provvedimenti adottati dall'Autorità Competente in materia di rischio di incidente rilevante (RIR - stabilimento di soglia superiore);

RICHIAMATO l'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi sulla cessazione della qualifica di rifiuto;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le Regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in Regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

TENUTO CONTO che in sede di domanda di riesame il gestore ha calcolato e pagato le spese istruttorie per un importo pari a € 5.022,50;

DATO ATTO che, come emerge dall'istruttoria, le spese istruttorie necessarie al rilascio di nuova AIA per riesame in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi ammontano a € 6.402,50, e che pertanto il gestore dovrà corrisponderne il conguaglio di € 1.380;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "*direttiva IED*"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10

anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;

- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);
- è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori (ns. PGRA/2018/13936);

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

VISTO il regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, adottato con *Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95*;

PRESO ATTO degli esiti presentati con la domanda di riesame dell'AIA relativi alla verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del DM n. 95/2019 per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO altresì che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che, a far tempo dal 16/10/2021, l'installazione esistente oggetto della presente AIA risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, con scadenza al 17/10/2027;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di gestione di rifiuti nell'installazione IPPC in oggetto è pertanto determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG 2013/16882 del 22/01/2013 ("*Sesta Circolare IPPC*") con cui viene fornito, quale atto di indirizzo, schema di riferimento per l'AIA;

VISTI gli ulteriori atti di indirizzo regionali e, in particolare:

- *Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna*, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", che individua il portale IPPC-AIA come strumento obbligatorio, in ambito regionale, per la trasmissione tramite procedura telematica dei report annuali degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno;
- *Determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna* recante indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018* avente per oggetto "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- *Determinazione dirigenziale n. 373 del 10 gennaio 2025 della Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni* con cui è stata approvata la programmazione regionale dei controlli per le installazioni con AIA per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la DGR n. 2124/2018;
- Nota AIA n. 3/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna forniva indicazioni sui criteri per l'individuazione delle prescrizioni AIA, sui parametri oggetto del piano di monitoraggio e controllo, e sulle tempistiche per la presentazione della documentazione di riesame complessivo;

CONSIDERATO che dal contributo del Servizio Territoriale di Ravenna (ns. PG/2026/111967) emerge, tra l'altro, che le proposte di modifica di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 smi sono state valutate nel complesso del procedimento di riesame ed accolte con prescrizioni specifiche impartite all'interno dell'AIA nei paragrafi D1.1), D2), D3) e D4) pertinenti;

CONSIDERATO quanto inoltre riportato nel contributo del Servizio Territoriale di Ravenna (ns. PG/2026/111967), che si riporta di seguito per la parte di interesse:

"In ordine agli aspetti ambientali (§C2)

- *In merito alle emissioni in atmosfera convogliate, non si concorda con la valutazione dell'azienda di non significatività dei punti di emissione E34, E42, E163, E205, E213, E214, E221, E222; stessi sono stati inseriti nelle convogliate, pertanto da autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.
Tale modifica si rende necessaria*

- alla luce delle informazioni che il gestore ha fornito in risposta alle richieste di chiarimenti poste in sede dell'incontro con ARPAE tenutosi in modalità sincrona il giorno 3 giugno 2026, in base alle quali sono attribuibili alle emissioni caratteristiche tali da modificare l'aria atmosferica (temperatura per vapori, odori, polveri, etc..)
 - per analogia ad altre emissioni convogliate già autorizzate nello stabilimento,
 - alla luce di emissioni afferenti ad alcuni processi con portate significative,
- e se ne chiedono le informazioni tecniche mancanti al Gestore per l'autorizzazione delle medesime.
- In merito al dimensionamento delle vasche della sezione aerobica di trattamento si evidenzia che nella Determinazione Dirigenziale 25314 del 22/12/2025 (Procedura di Screening) in merito alla vasca VOX-2 è riportato quanto segue: "Il calcolo della capacità della vasca di ossidazione/nitrificazione (VASCA VOX-2) mostra che il volume necessario (almeno 7.184 m³) è compatibile con il volume reale della vasca (7.600 m³)". Rispetto alla Procedura di Screening le modifiche introdotte nel Riesame hanno visto aumentare di poco il flusso in ingresso alla digestione aerobica (da 171 m³/h a 173 m³/h): si evidenzia che a parità di caratteristiche medie del flusso in ingresso il volume minimo necessario richiesto alla VOX-2 aumenta all'aumentare della portata in ingresso alla sezione aerobica. Al fine di aggiornare la stima della portata totale in ingresso a tale sezione è stato richiesto al Gestore di quantificare:
 - fatta salva l'eventuale gestione come rifiuto, l'incremento dovuto ai reflui industriali provenienti dall'impianto di disidratazione di capacità pari a 1.500 edri - RA 0339 dato che tali flussi non possono essere destinati alla sezione anaerobica di trattamento, nel rispetto dei settori produttivi elencati nell'allegato 2 ("Settori / Attività produttive con produzione di fanghi potenzialmente idonei per essere destinati all'utilizzo in agricoltura") alla DGR 2773/2004 (industria agroalimentare);
 - le borlande provenienti dal serbatoio PB (tale flusso sembra non essere stato conteggiato);
 - il flusso proveniente da lavorazione enocianina (le informazioni presenti nella documentazione inviate sono contraddittorie in merito).
 - Per il sottoprodotto solfato di calcio biidrato il gestore dovrà specificare se conduce anche o soltanto una 'produzione' di solfato di calcio biidrato ai sensi del Dlgs 75/2010 (decreto fertilizzanti) sia dall'impianto AT, sia dalla lavorazione dei mosti oppure se coesistono entrambe le condizioni (prodotto e sottoprodotto).

In ordine all'allineamento alle BAT

In riferimento alla BAT n.16b delle BATc WT, che include un monitoraggio continuo della quantità di gas destinati alla combustione in torcia, ne è stato richiesto l'adeguamento come da prescrizione inserita nel §D2.3 e nel monitoraggio §D3.3.5.

In riferimento alla BAT n.14h delle BATc WT, che prevede un programma di rilevazione e riparazione delle perdite di composti organici (implementazione LDAR), la ditta si posizionava riportando il metodo utilizzato per la definizione delle perdite di alcol riguardanti l'attività di distillazione (attività IPPC 6.4.B.2) e nessun posizionamento rispetto all'attività IPPC pertinente (trattamento rifiuti) delle summenzionate BATc.

Alla luce delle considerazioni fornite dalla ditta, si è ritenuto opportuno prescrivere questa tecnica con una frequenza triennale previsto al §D3.3.5.

Nella bozza di AIA inoltre sono stati richiesti al Gestore alcuni elementi esplicativi in merito alle scelte adottate.

In ordine agli specifici aspetti oggetto di riesame ed alle relative prescrizioni

Emissioni in atmosfera:

- al cogeneratore con punto di emissione E188, sono stati ridefiniti i VLE ai sensi dell'art. 273-bis c.5 e della parte III, Allegato 1 alla parte V del D.Lgs 152/2006 e smi;
- sono stati fissati i VLE e autocontrolli sui nuovi punti di emissione (come definiti nel §C2).

Emissioni odorigene

In merito alle relazioni di impatto odorigeno presentate dal Gestore, si evidenzia che nell'area interessata da concentrazioni di picco di odore tra 1 e 2 OuE/m³ ricadono parecchie abitazioni per le quali il valore di accettabilità ai sensi del DD MASE è posto a 1 OuE/m³. Poiché la valutazione è stata condotta considerando cumulativamente i contributi odorigeni di Caviro Extra ed Enomondo, non è possibile isolare il contributo ai recettori derivante dalle sole sorgenti della ditta Caviro Extra; tuttavia, dallo studio emerge chiaramente che l'incidenza di quest'ultima non è trascurabile. Al fine di contenere l'impatto odorigeno:

- *è stata richiesta la puntuale mappatura delle sorgenti odorigene*
- *sono stati prescritti ulteriori interventi gestionali e/o impiantistici di mitigazione delle emissioni odorigene presenti all'interno delle installazioni Caviro Extra SpA.*
- *entro un anno dall'attuazione delle azioni di miglioramento, l'efficacia delle azioni di mitigazione proposte dovrà essere documentata attraverso una nuova valutazione modellistica, che discuta i contributi emissivi delle varie sorgenti in modo da discriminare chiaramente il contributo delle concentrazioni ai recettori della Ditta Caviro rispetto alla Ditta Enomondo; dovranno inoltre essere descritti nel dettaglio gli interventi implementati e le percentuali di abbattimento attese attraverso le specifiche tecniche e impiantistiche fornite, ad esempio, dai produttori di apparati di abbattimento o presidi impiantistici. La documentazione dovrà essere inoltrata all'AC con comunicazione di MNS.*

Conseguentemente è stato aggiornato il PdM relativamente agli autocontrolli olfattometrici che sono da espletare alle sorgenti.

Rifiuti

Considerando che:

- *per i rifiuti in ingresso si ritiene che il Gestore dell'installazione debba dare evidenza della verifica del rispetto del quantitativo massimo annuo di rifiuti trattato (R3) nel biodigestore sezione NEW (massimo 120.000 t/a) oltre che dal registro di carico e scarico, anche attraverso gli opportuni contatori visto l'articolato sistema di scarico dei rifiuti, la fluidificazione operata nel fabbricato K3 tra rifiuti pompabili e palabili e le omogeneizzazioni/miscelazioni effettuate in vari serbatoi a servizio di entrambe le sezioni di digestione;*
- *per il monitoraggio del >50%, ai fini del controllo del rispetto del criterio quantitativo della DGR 708/2020 per azienda del comparto agroalimentare che tratta anche rifiuti ("l'attività di depurazione effettuata negli impianti del comparto agroalimentare di cui all'allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004, deve essere prevalente rispetto a quella del trattamento di rifiuti effettuata nel medesimo impianto ai sensi della propria deliberazione n. 1801/2005 e pertanto i quantitativi delle acque reflue aziendali avviate a depurazione devono risultare superiori al 50% del totale trattato nell'impianto su base annua") non si ritiene sufficiente una metodologia di calcolo indiretta basata sull'utilizzo di coefficienti per il calcolo delle borlande generate nell'installazione;*

è stato richiesto al Gestore di installare un sistema di contabilizzazione dei reflui aziendali prodotti dalle lavorazioni in impianto e dei rifiuti in ingresso ai digestori attraverso appositi rilevatori/contatori posti sui seguenti flussi:

- *sulla condotta o sulle condotte in uscita del serbatoio Vmix verso la sezione NEW (flussi rifiuti);*
- *sulla condotta o sulle condotte in ingresso alla sezione OLD dei rifiuti provenienti dai serbatoi A, B, C, D (flussi rifiuti);*
- *sulla condotta o sulle condotte in uscita dal serbatoio PB verso la sezione OLD dei reflui prodotti in impianto (flussi borlande).*

Inoltre:

- *E' fatto divieto di utilizzare il flusso uscente dalla sezione aerobica di trattamento per la fluidificazione dei rifiuti palabili o altri flussi destinati alla sezione anaerobica di trattamento considerato che alla fase aerobica della depurazione vengono trattate correnti provenienti*

sia dallo stabilimento di Enomondo srl sia dall'impianto chimico di acido tartarico. Tali tipologie di flussi non rientrano né tra i settori produttivi elencati nell'allegato 2 ("Settori/Attività produttive con produzione di fanghi potenzialmente idonei per essere destinati all'utilizzo in agricoltura") alla DGR 2773/2004 (industria agroalimentare) né nella lista positiva di cui alla DGR 1801/2005, le quali consentono di classificare i fanghi provenienti dalla sezione anaerobica di trattamento come rifiuto EER 020705 destinandoli a spandimento in agricoltura con recupero (R10);

- E' fatto divieto di inviare i reflui industriali derivanti dall'impianto di disidratazione di capacità pari a 1.500 edri - RA 0339 alla digestione in quanto questa tipologia di flussi non rientra né tra i settori produttivi elencati nell'allegato 2 ("Settori/Attività produttive con produzione di fanghi potenzialmente idonei per essere destinati all'utilizzo in agricoltura") alla DGR 2773/2004 (industria agroalimentare) né nella lista positiva di cui alla DGR 1801/2005 che consente di classificare i fanghi provenienti dalla sezione anaerobica di trattamento come rifiuto EER 020705 destinandoli a spandimento in agricoltura con recupero (R10);
- In merito alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) del biometano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, è stata aggiunta la conformità alla UNI/TS 11537:2024, che ad oggi riporta i medesimi parametri e valori di accettabilità del Codice SNAM.
- Si specifica che il rifiuto EER 190699 (biogas) prodotto dalla sezione OLD può essere anche inviato (R1) a Enomondo Srl, oltre che all'impianto di upgrading 17008; di tale invio deve essere tenuta idonea registrazione tramite registro di carico e scarico. Se, sia l'impianto di upgrading 17008 sia Enomondo Srl sono fermi o indisponibili (guasti o manutenzioni programmate), il biogas proveniente da sezione OLD è inviato alla torcia E220. Non sono più previsti invii dalla sezione NEW a Enomondo Srl;

Scarichi

Al fine del puntuale monitoraggio delle acque reflue si propone di prescrivere l'installazione di idoneo contatore entro sei mesi per la registrazione dei quantitativi di acque reflue di dilavamento che dal piazzale Y vengono inviati a distillazione e darne comunicazione ad ARPAE di Ravenna.

Inoltre si chiede l'aggiornamento della Planimetria Allegato 3B Scarichi in modo che risultino

- eliminazione del punto di scarico S2;
- indicazione dei pozzetti di ispezione e prelievo;
- indicazione della tubazione che dal piazzale Y porta i reflui a distillazione;
- indicazione dei percorsi dei rifiuti della digestione anaerobica;
- indicazione del dettaglio delle tubazioni/condotte per il transito nei bacini di laminazione;
- correzione dello "schema rete fognaria".

Rumore

Avendo rilevato incongruenze nella planimetria **Allegato 3C - sorgenti di rumore** si propone di prescrivere (vedi § D.1.1) l'aggiornamento della planimetria citata con la corretta indicazione delle sorgenti SC1 (presenti diverse sorgenti denominate SC1, non indicati A, B), SC2 (presenti diverse sorgenti denominate SC2), SC3 (presenti diverse sorgenti denominate SC3), SC14 (presenti due sorgenti denominate SC14, non indicati A, B), SC19 (presenti diverse sorgenti denominate SC19), SC28A, SC28B (presenti due sorgenti denominate SC28A), SC50 (presenti diverse sorgenti denominate SC50), SC55 (presenti diverse sorgenti denominate SC55), SC79 (presenti due sorgenti denominate SC79), SC84 (presenti due sorgenti denominate SC84), SC87 (presente una sola sorgente SC87, non indicati A, B).

In ordine al Piano di Monitoraggio e Controllo

Il Piano di Monitoraggio e Controllo inoltrato dal Gestore è stato adeguato alle BATc e modificato/implementato per tutte le matrici ambientali in esito alle valutazioni tecniche condotte da questo Servizio.

Si segnala in particolare:

Tutela del suolo

Inseriti monitoraggi più puntuali, in conformità alla LG SNPA 48/2023:

- sulle apparecchiature critiche per l'ambiente e relativi presidi di sicurezza,
- sulle reti idriche/rete fognaria interrate.

Rifiuti

- L'acquisizione della caratterizzazione analitica dei rifiuti oggetto di omologa eseguita dal produttore dei rifiuti stessi per la determinazione dei parametri utili alla classificazione del rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi dovrà essere richiesta con frequenza annuale
- Le verifiche analitiche sui rifiuti in ingresso alla digestione eseguite dal gestore dell'installazione a verifica della compatibilità dell'attività di trattamento rifiuti con l'attività produttiva, dovranno essere condotte secondo specifica procedura (comprensiva di metodiche analitiche) che preveda campionamenti e relativi tempi di analisi congrui con i parametri da verificare, rifacendosi alle metodiche di campionamento UNI 10802 e alle indicazioni operative di analisi del 'Manuale APAT-IRSA/CNR 29/2003, Sezione 1030'.

Sono, inoltre, richiesti al Gestore, al fine della puntuale indicazione in AIA :

- Volume reflui rilevato dal misuratore/i sulla condotta/e Vmix-digestori NEW - mensile
- Volume reflui rilevato dal misuratore/i sulla condotta/eo in ingresso alla sezione OLD dei rifiuti provenienti dai serbatoi A, B, C, D - mensile
- Volume reflui rilevato dal misuratore/i sulla condotta/e in uscita al serbatoio PB dei reflui prodotti in impianto (borlande) - mensile
- Ripartizione reflui/rifiuti in alimentazione alla digestione anaerobica (suddiviso per OLD e New) - annuale”;

RITENUTO condivisibile quanto espresso dal Servizio Territoriale di questa Agenzia con nota ns. PG/2026/111967, fatta eccezione per quanto segue:

- non si ritiene pertinente la richiesta di specificare, per il sottoprodotto solfato di calcio biidrato, se il gestore conduce anche o soltanto una 'produzione' di solfato di calcio biidrato ai sensi del D. Lgs 75/2010 (decreto fertilizzanti) sia dall'impianto AT, sia dalla lavorazione dei mosti oppure se coesistono entrambe le condizioni (prodotto e sottoprodotto), in quanto il solfato di calcio biidrato viene gestito dal gestore come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 e smi;
- si precisa che per quanto riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, tale biometano ottenuto cessa la qualifica di rifiuto nel rispetto delle caratteristiche richieste dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 (*Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti - Articolo 21, Dlgs 28/2011*), ai sensi dell'art. 24 comma 2) del D.Lgs. n. 199 del 8 novembre 2021 e smi. Tutto il biometano ottenuto rispetta il Codice di Rete SNAM;

CONSIDERATO quanto inoltre riportato nel contributo del Servizio Territoriale di Ravenna a seguito delle osservazioni del gestore alla bozza di AIA (ns. PG/2026/143249), che si riporta di seguito per la parte di interesse:

“In ordine agli aspetti ambientali (§C2)

C2.3 RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI

C.2.3.2 Produzione di rifiuti

- si accolgono parzialmente le osservazioni del gestore relativamente al paragrafo C.2.3.2. Il testo andrà modificato in:
 “L'impianto inoltre genera rifiuti da manutenzioni e/o attività ausiliarie come ad esempio:
 - Scarti di olio minerale (EER 130205*);
 - Imballaggi in materiali misti (EER 150106);
 - Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose (EER 160506*);
 - Ferro e acciaio (EER 170405)”

C.2.3.3 Parametri operativi e presidi gestionali rilevanti ai fini ambientali

- Si accoglie il suggerimento di indicare in un'unica tabella i parametri di processo di entrambi i biodigestori, ampliando l'intervallo di temperatura di conduzione al fine di

ricomprensione entrambi i valori di riferimento, costituendo un dato medio di conduzione, posto che il parametro Temperatura, secondo la DGR 2773/2004, va mantenuta a 35°C per un periodo medio di 15 gg per ciascun digestore.

C2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella emissioni non significative (pag. 74 della Bozza di AIA):

- Non si accoglie la proposta del Gestore di eliminare tutte le emissioni associate a valvole di sicurezza o dispositivi di emergenza, in quanto è corretto il riferimento normativo (art. 272 comma 5) che le identifica e che le esclude dal Titolo I.
- Il Gestore identifica diverse emissioni ex art. 272 comma 2. In merito a tale proposta si esplicita quanto segue: tale comma norma quelle emissioni da autorizzare con autorizzazioni di carattere generale pertanto è stato aggiunto un adeguamento nel Piano di Adeguamento dell'AIA (§D.1.1) per MNS, nella quale dovranno essere fornite le analisi delle caratteristiche di tali emissioni (portata, durata di funzionamento, inquinanti, ..) e proposta di monitoraggio, oppure dovrà essere fornita una dichiarazione di non significatività con nota alla tabella in oggetto per rimando al Piano di Adeguamento.
- L'emissione E157 polmone ricircolo vuoto in analogia a E51 sfiato pompa del vuoto potrebbe configurarsi ex art. 272 comma 5: si rimanda alla prescrizione di cui al §D1.1 indicata al punto precedente.

C2.5 SCARICHI IDRICI

- Non si accolgono le modifiche proposte dal Gestore:

- nella descrizione dello scarico S1 in tabella;
- nella descrizione del flusso 5 in ingresso alla VOX-1

in quanto in entrambi i casi le descrizioni sono necessarie e non ripetitive.

Inoltre, come anche ribadito al punto successivo (di cui al §D1.1), il gestore dovrà aggiungere i flussi provenienti da:

- impianto di disidratazione di capacità pari a 1.500 edri - RA 0339 (fatta salva l'eventuale gestione come rifiuto);
- dal serbatoio PB (borlande fresche che nutrono lo stadio ossidativo).

per aggiornare i flussi in arrivo alla fase aerobica.

Dovranno anche, eventualmente, essere aggiornate le caratteristiche medie dei flussi (indicate in bozza di AIA alla tabella del punto stadio ossidativo VOX-1, sotto paragrafo C2.5.1 Scarico di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento, acque reflue domestiche) in arrivo alla fase aerobica e dichiarate nel corso del riesame.

In merito al collegamento via tubo tra serbatoio PB e la fase aerobica si richiede l'inserimento di un contatore in analogia agli altri dispositivi richiesti sulle altre tubazioni come da Piano di Adeguamento (§D.1.1). Per tale flusso si ritiene necessaria l'installazione di tale contatore in quanto il Gestore non ha mai quantificato il volume del flusso in questione inviato direttamente alla sezione aerobica.

stadio ossidativo Vox-1

- In merito al dimensionamento delle vasche della sezione aerobica di trattamento, come già riportato nella nota 'contributo istruttorio' del 19/06/2026 (PG/2026/111967) redatta dal Servizio scrivente, si evidenzia che nella Determinazione Dirigenziale 25314 del 22/12/2025 (Procedura di Screening) in merito alla vasca VOX-2 è riportato quanto segue: "Il calcolo della capacità della vasca di ossidazione/nitrificazione (VASCA VOX-2) mostra che il volume necessario (almeno 7.184 m³) è compatibile con il volume reale della vasca (7.600 m³)". Rispetto alla Procedura di Screening le modifiche introdotte nel Riesame hanno visto aumentare di poco il flusso in ingresso alla digestione aerobica (da 171 m³/h a 173 m³/h): si evidenzia che a parità di caratteristiche medie del flusso in ingresso il volume minimo necessario richiesto alla VOX-2 aumenta all'aumentare della portata in ingresso alla sezione aerobica. Al fine di aggiornare la stima della portata totale in ingresso a tale sezione, con la nota ST sopra citata era stato richiesto al Gestore di quantificare:
 - a) fatta salva l'eventuale gestione come rifiuto, l'incremento dovuto ai reflui industriali

provenienti dall'impianto di disidratazione di capacità pari a 1.500 edri - RA 0339 dato che tali flussi non possono essere destinati alla sezione anaerobica di trattamento, nel rispetto dei settori produttivi elencati nell'allegato 2 ("Settori / Attività produttive con produzione di fanghi potenzialmente idonei per essere destinati all'utilizzo in agricoltura") alla DGR 2773/2004 (industria agroalimentare);

- b) le borlande provenienti dal serbatoio PB (tale flusso non è mai stato conteggiato);
- c) il flusso proveniente da lavorazione enocianina.

Si evidenzia che nelle osservazioni alla bozza di AIA presentate in data 09/07/2026 (nota ns. PG/2026/127423 del 13/07/2026) il Gestore in merito al punto c) (flusso da enocianina) ha ritenuto irrisorio tale contributo, includendolo nel flusso 3 (C) pari a 12 mc/h, mentre non ha quantificato i flussi elencati al punto a) relativo all'impianto 1.500 edri (vedi commenti SB9 e SB26 Bozza AIA commentata) e al punto b) relativo alle borlande da PB (vedi commento SB27 Bozza AIA commentata).

Ne consegue che le verifiche del corretto dimensionamento della vasca VOX-2 andrà rivalutata e si rimanda al Piano di Adeguamento dell'AIA (§D1.1).

In ordine all'allineamento alle BAT (§C3)

Nella bozza di AIA erano stati richiesti al Gestore alcuni elementi esplicativi in merito alle scelte adottate, si accolgono in parte i chiarimenti forniti come da bozza allegata alla presente nota, mentre non si accolgono le nuove modifiche proposte nella colonna 'gestore' delle tabelle delle BAT.

in ordine alla SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO (§D1)

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA

D1.1 AZIONI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO

Si ribadisce la necessità di prevedere l'installazione di idoneo contatore entro sei mesi dal rilascio dell'AIA definitiva per la registrazione dei quantitativi di acque reflue di dilavamento/percolato che dal piazzale Y vengono inviati a distillazione e darne comunicazione ad ARPAE di Ravenna. Si rimarca che nel piazzale Y potranno essere stoccate solo materie prime e non rifiuti.

D.1.2. Presentazione/Aggiornamento documentazione

In merito all'aggiornamento della Planimetria Allegato 3B Scarichi non si accoglie la modifica proposta dal gestore di eliminazione del seguente punto:

- indicazione della tubazione che dal piazzale Y porta i reflui a distillazione.

In ordine agli specifici aspetti oggetto di riesame ed alle relative prescrizioni (§D2)

D2.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Prescrizione 30 - Tabella - Caratteristiche e valori limite emissioni in atmosfera

- Emissioni E42 e E163: Il gestore ha eliminato queste emissioni in quanto dichiara non essere più presenti. Si prende atto di tale dichiarazione e viene richiesto nel Piano di Adeguamento dell'AIA (§D.1.1) di presentare la planimetria aggiornata;
- Emissione E188 (valori limite): è stato corretto il refuso, reinserendo i VLE che erano già prescritti nell'AIA vigente alla scrittura della presente nota, ovvero i VLE secondo il DM 05/02/1998 Allegato II Suballegato 1 punto 2;
- Emissione E205: il gestore indica NH₃ come secondo inquinante, oltre al parametro SOV. Le BATc WT, per il trattamento biologico, prevedono per il parametro NH₃ un range BAT-AEL di 0,3-20 mg/Nmc. Si inserisce il valore superiore del range. Per quanto concerne i SOV, per uniformità con altre emissioni, si inserisce il VLE=20 mg/Nmc;
- Emissioni E213, E221: il gestore indica H₂S come secondo inquinante, oltre al parametro SOV. In assenza della valutazione del flusso di massa da parte dell'azienda, si è proceduto alla valutazione cautelativa, considerando il 100% del flusso di massa di tale inquinante pari alla portata massima autorizzata di tali punti emissivi. Ne consegue che, ai sensi del DLgs 152/06 Allegato I Parte II Punto 3, quando il flusso di massa è superiore a 50 g/h (nel caso specifico il conteggio porta a 127,5 g/h), l'idrogeno solforato presenta un VLE pari a 5 mg/Nmc.

Per quanto concerne i SOV, per uniformità con l'emissione del processo E178, la quale ha già un limite autorizzato (vedi anche schede AIA presentate dal Gestore), si inserisce il medesimo VLE=20 mg/Nmc (per effettuare la valutazione con il flusso di massa si prenda a riferimento il DLgs 152/06 Allegato I Parte II Punto 4);

- Emissione E214: si prescrive il parametro NH_3 (alternativo al parametro Odori) con VLE pari al valore del range superiore del BAT-AEL (20 mg/Nmc).

Prescrizione 39

Si accoglie l'osservazione e si rimanda alla tabella D3.3.5 dell'AIA.

Prescrizione 43

La dicitura 'in continuo' sottintende la rilevazione in continuo della quantità di gas inviata a combustione, in conformità alla BAT 16 b BATc WT.

D2.7 RIFIUTI

D.2.7.1.2 Operazione R3

- Prescrizioni 92.3 e 92.7

Per i rifiuti in ingresso al trattamento R3, si accoglie la proposta del Gestore di eliminare il limite del quantitativo massimo annuo di rifiuti trattato nel biodigestore sezione NEW (AIA vigente: quantitativo massimo 120.000 t/a); a tal proposito viene inserito sia nella prescrizione 92.7 sia nel Piano di Monitoraggio dell'AIA (D3.3.12 Verifica indicatori di performance), il controllo giornaliero del parametro di processo "Carico specifico COD massimo giornaliero" trattabile in digestione anaerobica con valore di riferimento proposto dal gestore, pari a **5 Kg COD/g m³** (calcolato singolarmente per la sezione OLD e NEW). Si evidenzia infatti che nel documento "Studio preliminare ambientale" inviato all'interno della procedura di Screening (si prenda come riferimento la revisione inviata con PG/2025/198678 del 10/11/2025 - paragrafo C.3.1) la Ditta ha effettuato il calcolo della capacità anaerobica di trattamento per i digestori OLD e NEW. In riferimento al parametro "carico specifico COD_max" la Ditta, per entrambi i digestori, ha utilizzato il valore 5 kgCOD/g m³ identificandolo come "Valore di riferimento per digestori completamente miscelati, in mesofilia a processo controllato e refluo con caratteristiche omogeneizzate e pressoché costanti".

- Prescrizione 92.12

Non si accoglie la previsione di eliminazione della prescrizione da parte del gestore, ribadendo che:

E' fatto divieto di utilizzare il flusso uscente dalla sezione aerobica di trattamento (DEC3) per la fluidificazione dei rifiuti palabili o altri flussi destinati alla sezione anaerobica di trattamento considerato che alla fase aerobica della depurazione vengono trattate correnti provenienti sia dallo stabilimento di Enomondo srl sia dall'impianto chimico di acido tartarico e delle acque reflue domestiche di entrambi gli impianti. Tali tipologie di flussi non rientrano né tra i settori produttivi elencati nell'allegato 2 ("Settori/Attività produttive con produzione di fanghi potenzialmente idonei per essere destinati all'utilizzo in agricoltura") alla DGR 2773/2004 (industria agroalimentare) né nella lista positiva di cui alla DGR 1801/2005, le quali consentono di classificare i fanghi provenienti dalla sezione anaerobica di trattamento come rifiuto EER 020705 destinandoli a spandimento in agricoltura;

- Prescrizione 92.13

Non si accoglie la previsione di eliminazione della prescrizione da parte del gestore, ribadendo che:

E' fatto divieto di inviare i reflui industriali derivanti dall'impianto di disidratazione di capacità pari a 1.500 edri - RA 0339 alla digestione in quanto questa tipologia di flussi non rientra né tra i settori produttivi elencati nell'allegato 2 ("Settori/Attività produttive con produzione di fanghi potenzialmente idonei per essere destinati all'utilizzo in agricoltura") alla DGR 2773/2004 (industria agroalimentare) né nella lista positiva di cui alla DGR 1801/2005 che consente di classificare i fanghi provenienti dalla sezione anaerobica di trattamento come rifiuto EER 020705 destinandoli a spandimento in agricoltura. A tal proposito andrà aggiornato lo schema a blocchi "Processo di disidratazione per produzione alcol etilico anidro di origine agricola da impianto 1.500 Edri (RA 0339)";

- Prescrizione 92.15

Ai fini del monitoraggio del >50%, per il controllo del rispetto del criterio quantitativo stabilito dalla DGR 708/2020 per le aziende del comparto agroalimentare che trattano anche rifiuti, andrà perfezionato il sistema di contabilizzazione dei reflui aziendali prodotti dalle lavorazioni in impianto e dei rifiuti in ingresso ai digestori, installando appositi rilevatori/contatori posti sui vari flussi, tenendo conto anche dei serbatoi afferenti alla sezione OLD indicati nelle osservazioni alla bozza di AIA e non precedentemente citati nella documentazione trasmessa. Le operazioni di fluidificazione e loro modalità, tra rifiuti palabili e pompabili, dovranno essere richiamate nelle apposite procedure interne di gestione di rifiuti dell'impianto.

Pertanto entro 6 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento AIA come indicato nel Piano di Adeguamento, andranno installati i contatori nelle seguenti tubazioni:

- in uscita del serbatoio Vmix verso la sezione NEW;
- in ingresso alla sezione OLD dei rifiuti provenienti dai serbatoi A, B, C, D, compresi i serbatoi: **11, 12, 204, 212**;
- in uscita dal serbatoio PB dei reflui prodotti in impianto.

Ad intervento attuato dovrà essere data comunicazione ad ARPAE via PEC.

D2.7.3 Messa in riserva (R13)

- Prescrizione 96

Non si accoglie l'osservazione proposta dal gestore e si ribadisce che lo stoccaggio R13 di rifiuti EER 020705 ubicato in area A4 dovrà essere coperto mediante telo di copertura e protezione; diversamente andrà eseguita nuovamente la valutazione odorigena (che ne prevede la copertura).

D2.7.2 Rifiuti prodotti

- Prescrizione 108

In risposta alle osservazioni si chiarisce che il gestore nella registrazione delle operazioni di recupero 'messa in riserva' R13 dovrà riportare l'indicazione della specifica destinazione fisica (ubicazione), ad esempio per le stesse operazioni di recupero effettuate in luoghi diversi (R13 in piazzali A4 e A6).

In ordine al Piano di Monitoraggio e Controllo (§D3)

D3.3 MONITORAGGIO E CONSUMI

Il Piano di Monitoraggio e Controllo inoltrato dal Gestore è stato adeguato alle BATc e modificato/implementato per tutte le matrici ambientali in esito alla valutazione tecniche condotte da questo Servizio. In seguito alle osservazioni presentate si segnala in particolare quanto segue:

D3.3.5 Monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera - tabella

- Emissione E34: viene accolta la proposta di eliminazione del parametro 'Portata' che non ha prescrizione di autocontrollo;
- Emissione E38: non viene accolta la proposta di eliminazione del parametro 'Portata' che invece è già autorizzato alle medesime condizioni.
- Emissioni fuggitive: si accoglie quanto riportato dal Gestore, pertanto si aggiunge la dicitura 'da biogas e biometano' alla voce 'Emissioni fuggitive' della tabella.

D3.3.9 Monitoraggio e controllo rifiuti

Il calcolo del 'Volume reflui rilevato dal misuratore/i sulla condotta/e in ingresso alla sezione OLD dei rifiuti provenienti dai serbatoi A, B, C, D' con frequenza mensile, andrà integrato con i serbatoi n.11, 12, 204, 212.

D3.3.11 Monitoraggio e controllo suolo

Si prende atto dell'elenco dei serbatoi critici presentato dal gestore e delle successive integrazioni. Si accoglie l'osservazione del Gestore sull'effettuazione del monitoraggio ai soli serbatoi 'critici' e, a tal riguardo, quest'ultimi sono stati individuati in AIA con l'apposizione di un " * " nelle relative tabelle già predisposte ai § C1.3.1, C1.3.3 e C1.3.5.

In merito ai controlli visivi da effettuare per verificare l'integrità delle apparecchiature critiche

- considerata la frequenza mensile suggerita dalla LG SNPA n 48/2023 per i serbatoi contenenti combustibili, materie prime ausiliarie e liquide,
- alla luce del numero importante di serbatoi critici elencati dal Gestore,

si ritiene opportuno prescrivere una frequenza semestrale.

In ordine al Documento Tecnico (§D4)

D4.1 Criteri per il campionamento e Rapporti di Prova scarichi idrici

Per il parametro Aldeidi si accoglie il metodo proposto dal Gestore (il metodo indicato in precedenza era un refuso). Si riporta di seguito il metodo analitico idoneo per tale parametro:

Parametro	Metodo Analitico
Aldeidi	APAT CNR IRSA 5010 Man 29 2003

D4.4 Criteri per il controllo e monitoraggio delle acque sotterranee

Non si accolgono i metodi proposti dal gestore tranne che per il parametro pH, si elencano di seguito i metodi analitici idonei:

Parametro	Metodo Analitico
Pb	UNI EN ISO 17294-2:2023
Cd	UNI EN ISO 17294-2:2023
Cu	UNI EN ISO 17294-2:2023
Cr tot	UNI EN ISO 17294-2:2023
Zn	UNI EN ISO 17294-2:2023
Ni	UNI EN ISO 17294-2:2023
As	UNI EN ISO 17294-2:2023
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
conducibilità	UNI EN 27888:1995

D4.5 Criteri per il campionamento rifiuti e EoW

Si accolgono i metodi proposti tranne che per i parametri fosforo, residuo a 105° e residuo a 600°; inoltre per i parametri ammoniaca, solfati e cloruri in aggiunta alle metodiche proposte dal Gestore sono state aggiunte equivalenti metodiche alternative.

Si elencano di seguito i metodi analitici idonei:

PARAMETRI	NORMA DI RIFERIMENTO
Campionamento	UNI 10802
COD	ISO 15705:2002
Ammoniaca	APAT CNR IRSA 4030 C MAN 29 2003 UNI ISO 23695:2023
Solfati	UNI EN ISO 10304-1: 2009 APAT CNR IRSA 4020 C MAN 29:2003
Fosforo	UNI EN 13657: 2004 + EPA 6020B 2014 APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003 UNI 11757:2019
Cloruri	UNI EN ISO 10304-1: 2009 APAT CNR IRSA 4020 C MAN 29:2003 APAT CNR IRSA 4090 A1 MAN 29:2003
residuo a 105°	UNI EN 15934:2012

PARAMETRI	NORMA DI RIFERIMENTO
residuo a 600°	UNI EN 15935:2021

Ulteriori osservazioni alla bozza di AIA presentata dal gestore

In seguito alle osservazioni del gestore il Servizio scrivente ritiene opportuno sottolineare alcuni aspetti all'Autorità Competente, in particolare:

- relativamente alla richiesta del gestore di mantenere la possibilità di inviare sia la vinaccia privata di parte dei vinaccioli (proveniente dalla lavorazione della vinaccia), sia il residuo costituito da raspi, buccette e vinaccioli (provenienti dalla lavorazione della feccia) a recupero energetico presso Enomondo Srl come biomassa combustibile secondo la lettera e) Sezione 4 Parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si sottolinea che la vinaccia esausta destinata a combustione per la produzione di energia è identificata come sottoprodotto o biomassa residuale dalla Sezione 2 Parte A del DM 264/2016 (alla voce 'Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli') e assimilata dalla stessa norma alle biomasse combustibili dell'Allegato X parte II, sezione 4, lettera e), alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Viene inoltre specificato dal DM 264/2016 che 'Per vinacce e loro componenti, come bucce, vinaccioli e raspi, si applica anche l'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171'.

Il citato decreto n.171/2008 all'art. 2-bis 'Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione' riporta al comma 1: 'Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla Sezione 4 della Parte II dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.'. Appare evidente l'intento del legislatore di assoggettare tali residui alle biomasse combustibili Allegato X del Dlgs 152/06, solo se subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico e se sono destinati a combustione nel medesimo ciclo produttivo che li ha generati. Conseguentemente l'invio a combustione dei residui vinacce esauste ad Enomondo o altro sito al di fuori del perimetro dell'impianto Caviro, non può assolvere alle condizioni imposte dall'art.2bis, che pertanto rende questi residui, rifiuti o sottoprodotti art.184bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e non biomasse combustibili.

- In relazione alla possibilità di inviare il percolato che si genera dalla fermentazione del cumulo di vinacce nel piazzale Y in testa all'impianto di distillazione, si rileva che nello stesso piazzale vengono depositati altri materiali o residui delle lavorazioni come la vinaccia disalcolata destinata a combustione, trattata con soda caustica e acqua ossigenata. Nonostante i chiarimenti resi dal gestore in conferenza, secondo cui gli stoccaggi promiscui sono esclusi e l'invio del percolato avviene soltanto in presenza di sola vinaccia "fresca" nel piazzale, si rileva l'opportunità di disciplinare meglio questi aspetti per non generare interferenze tra dilavamenti di materie prime e di materiali residuali, considerata anche la natura agroalimentare del processo produttivo.

Per quanto non specificatamente riportato nel presente parere, si rimanda a quanto riportato nel file editabile salvato nella cartella drive condivisa con Arpae SAE."

RITENUTO condivisibile quanto espresso dal Servizio Territoriale di questa Agenzia con nota ns. PG/2026/143249, fatta eccezione per quanto segue:

- relativamente alla richiesta del gestore di mantenere la possibilità di inviare sia la vinaccia sia raspi, buccette e vinaccioli a recupero energetico presso Enomondo Srl come biomassa

combustibile, si ritiene che:

- ancorché i gestori siano diversi, il ciclo produttivo è il medesimo (l'uno è funzionalmente e tecnicamente connesso all'altro in quanto l'uno la prosecuzione del ciclo dell'altro);
- in riferimento alla definizione di installazione, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi (*"i-quater) "installazione": unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore"*), le aziende coinsediate pertanto costituiscono un'unità tecnica permanente dove le attività IPPC insediate esercitano lavorazioni dipendenti l'una dall'altra attuando anche i principi dell'economia circolare.
- relativamente alla possibilità di inviare in testa all'impianto di distillazione le acque reflue di dilavamento/percolato che si generano nel piazzale Y, si ritiene che:
 - la presenza nello stesso piazzale di vinacce e vinacce discolate è stata valutata e descritta nella bozza di AIA approvata anche a seguito del parere del Servizio Territoriale di questa Agenzia (ns. PG/2026/111967);
 - tale invio non comporta impatti e emissioni in ambiente, di competenza di questa Agenzia;
 - l'ammissibilità o meno di tale pratica con riguardo al processo agroalimentare non è di competenza di questa Agenzia e nulla ha osservato in merito l'AUSL Romagna, anche in considerazione del fatto che l'AIA non autorizza le modalità di produzione ma esclusivamente le emissioni in ambiente;

CONSIDERATO inoltre che:

- in merito allo stoccaggio del rifiuto di cui al codice EER 020705, non si ritiene possibile gestire la produzione dello stesso rifiuto con due modalità diverse all'interno della stessa installazione di cui una soggetta ad autorizzazione (R13) e l'altra con verifica ex-post (deposito temporaneo). Pertanto anche nel piazzale A6 (Spadazza) il rifiuto dovrà essere gestito come messa in riserva R13, perché il rifiuto di cui al codice EER 020705 è prodotto in quantità tale ed è gestito in modalità tale da essere operazione R13 (con garanzia finanziaria). Non si ritiene inoltre possibile proporre, in sede di osservazioni, variazioni sulle destinazioni d'uso rispetto a quanto fino ad ora argomentato. Si ammette però un passaggio, in via eccezionale, dal piazzale A4 verso Enomondo, pagando garanzie non scontate (si aggiorna di conseguenza il calcolo delle garanzie finanziarie). Si aggiunge di conseguenza una prescrizione che preveda la comunicazione ad ARPAE, giustificata, ogni qualvolta si utilizzi la gestione in via eccezionale;
- in merito all'indicazione dei livelli di emissione sonora delle sorgenti presenti nell'installazione, è mantenuta l'indicazione in AIA in quanto dato ambientale da pubblicare. Se cambiano le sorgenti, il gestore deve presentare apposita modifica;
- in merito all'indicazione della capacità massima di produzione in t/anno, è mantenuta l'indicazione in AIA in quanto le valutazioni ambientali (screening e AIA) sono basate su capacità massima di produzione;

CONSIDERATO altresì che il gestore si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 29-ter comma 2 del D.Lgs 152/2006 e smi, indicando, nelle proprie osservazioni alla bozza di AIA ricevute in data 09/07/2026 con nota ns. PG/2026/127423 e in sede di ultima seduta di Conferenza dei Servizi, quali informazioni non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale e commerciale;

RITENUTE accoglibili tali ragioni di riservatezza;

CONSIDERATO pertanto opportuno approvare la versione emendata con omissis dell'Allegato 1 e che, conseguentemente, verranno diffuse solo le informazioni non riservate;

DATO ATTO, conseguentemente, che le informazioni complete sono detenute dalla scrivente Agenzia, fermo restando che la bozza dell'atto integrale è stata approvata in Conferenza di Servizi, e che la versione integrale del documento verrà trasmessa agli Enti partecipanti la Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, è stata accertata l'avvenuta richiesta di rinnovo di Caviro Extra SpA nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("*White List*") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna. Come specificato dal Ministero dell'Interno, nelle more dell'attività istruttoria di competenza della Prefettura, l'inserimento della dicitura "*Richiesto rinnovo - Aggiornamento in corso*" comporta che l'ultima liberatoria rilasciata, seppur scaduta, mantenga provvisoriamente la propria efficacia, come precisato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013;

RITENUTO pertanto che sussistano gli elementi per procedere al rilascio a favore di Caviro Extra SpA dell'AIA riesaminata per l'esercizio di attività IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi (punti 6.4.b.2, 5.3.b.1 e 4.1.b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) nell'installazione IPPC in oggetto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Servizio in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di rilasciare, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 21/2004 e smi, a **Caviro Extra SpA**, avente sede legale e installazione in Comune di Faenza (RA), Via Convertite n. 8, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** riesaminata per l'installazione IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione, gestione rifiuti speciali non pericolosi (punti 6.4.b.2, 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e riunificata all'AIA già rilasciata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-3796 del 01/07/2025 e smi per fabbricazione di prodotti chimici (punto 4.1.b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
2. Di stabilire che il gestore, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente atto, provveda a corrispondere il conguaglio delle spese istruttorie, richiedendo l'attivazione del PagoPA, per una cifra pari a **€ 1.380**, come riportato nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
3. Di approvare l'Allegato 1 "*Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. Di dare atto che l'Allegato 1 riportato al precedente punto 2 è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate;
5. Di dare atto che la presente determinazione **sostituisce** l'AIA di cui al provvedimento n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi e l'AIA di cui al provvedimento n. DET-AMB-2025-3796 del 01/07/2025 e smi, le cui condizioni e prescrizioni vengono a decadere;

6. Di precisare che nell'Allegato 1 sono oscurate le informazioni non divulgabili per ragioni di riservatezza industriale e commerciale mediante l'apposizione di "[...omissis...]" e che l'atto in versione integrale è agli atti della scrivente Agenzia e verrà trasmesso al gestore e agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi;
7. Di stabilire, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
- a) il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - i) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio adottate con Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12/11/2019, in quanto già implementato nel presente atto. Le condizioni stabilite con la presente AIA tengono conto inoltre:
 - delle conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti (BAT Conclusion Waste Treatment – BATC WT) adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 17/08/2018;
 - delle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (BAT Conclusion Common Waste Water – BATC CWW) adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016;
 - delle conclusioni sulle BAT per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (Common Waste Gas Management and Treatment System in the Chemical Sector – WGC) adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12/12/2022;
 - ii) quando sono trascorsi **12 anni** dalla data di approvazione del presente atto;
 - b) il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi:
 - i) a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - ii) qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 12 anni** dalla data di approvazione del presente atto;
 - iii) fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
8. Di approvare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- a) il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "*Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" e deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi previsti nel medesimo Allegato 1;
 - b) il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/2006 e smi all'ARPAE territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio

IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- c) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad ARPAE anche nelle forme dell'autocertificazione;
 - d) il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, comunque ARPAE di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
9. Di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- a) autorizzazione all'esercizio di operazioni di gestione rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - b) autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
10. Di precisare che ARPAE esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
11. Di stabilire che il gestore è tenuto a versare direttamente ad ARPAE le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla DGR n. 1913/2008, dalla DGR n. 155/2009 e dal DM 24.04.2008;
12. Di precisare che ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
13. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
14. Di fare salvi:
- a) i diritti di terzi;
 - b) quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - d) gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

15. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AIA, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia, ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità definite nel paragrafo B3) della Sezione B dell'Allegato alla presente AIA.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di gestione di rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente;
16. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto, dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
17. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento di AIA è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, HERA SpA), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza. Ai sensi della DGR n. 1113/2011, si provvederà tramite SUAP alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto rilascio dell'AIA riesaminata sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT), assolvendo agli obblighi di pubblicizzazione di cui all'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi;
18. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;
19. Di precisare che il presente atto e i relativi Allegati saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAE;
20. Di trasmettere, inoltre, copia del presente atto nella versione integrale e riservata, al gestore, al Servizio Territoriale di Ravenna, al Comune di Faenza, all'Unione della Romagna Faentina, alla Provincia di Ravenna, al Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, all'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, a HERA SpA;
21. Di provvedere alla comunicazione della presente AIA ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito dal Ministero della Transizione Ecologica;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.